



TRIBUNALE DI GELA

Presidenza

Via R. Livatino - 93012 Gela
Tel. 0933812442 - 0933812441
tribunale.gela@giustizia.it

UOR : Segreteria

RUO :

PROT: 782/2020 inf. DEL 17 APR. 2020

OGGETTO: Protocollo con la Camera Penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Procura della Repubblica e il Tribunale di Gela riunioni del 7.4.2020 e del 16.4.2020

Il Presidente Vicario del Tribunale di Gela

preso atto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, e segnatamente, delle disposizioni per i processi civili e penali di cui all'art. 83 D.L. 18/2020;

vista la necessità di addivenire alla stipulazione di appositi protocolli per la trattazione dei processi civili e penali;

viste le linee guida della Corte d'Appello di Caltanissetta e gli esiti delle riunioni avute con tutti gli Uffici del Distretto e con la rappresentanza dell'Avvocatura e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto per il periodo post 15.4.2020, come modificato dalle ulteriori modifiche legislative;

1

viste le interlocuzioni nelle riunioni a cui sono stati presenti il Procuratore della Repubblica , i rappresentanti della Camera Penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela in data 2.4.2020, 7.4.2020 e 16.4.2020, preve apposite convocazioni;

rilevato che al fine di garantire lo svolgimento di udienze con "*modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura e con DGSIA, che tengano conto della peculiarità dei processi pendenti, delle risorse, umane ed informatiche, disponibili per la durata della fase emergenziale


si conviene quanto segue

UDIENZE PENALI

a) Vanno innanzitutto richiamate le disposizioni del D.L. 18/2020 in base alla quale andranno assolutamente prevalentemente adottati anche per la seconda fase provvedimenti di rinvio fuori udienza come già fatto nella prima parte della emergenza epidemiologica; ove disposto eccezionalmente in udienza, si consiglia vivamente la presenza di un solo difensore d'ufficio; anche in tal caso, salvo comprovate ragioni, al fine di evitare assembramenti ed ingiustificati accessi, è preferibile **rinvviare a data successiva al 30.6.2020.**

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 anche in relazione all'attività di differimento di cui al comma i termini di prescrizione e di custodia rimangono sospesi per il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) del citato articolo, quantomeno fino al 30.6.2020, sospensione che è quindi applicabile anche ai procedimenti che saranno rinviati dopo il 15.4.2020; sarà comunque possibile valutare per i processi che presentano caratteri d'urgenza una loro prioritaria trattazione, anche di concerto con i difensori;

b) quanto alla suddetta previsione rimessa ai capi degli Uffici ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) sarà possibile anche il rinvio su ruolo per blocchi di udienze in via preventiva, con




particolare riguardo alle udienze monocratiche, in cui non vi sia richiesta di trattazione per gli imputati detenuti;

c) Sarà possibile la trattazione anche in remoto soltanto per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett b) e c) e quindi :

b) procedimenti di convalida di arresto o di fermi, procedimenti nei quali nei periodi di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda e altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute salva la sospensione cautelativa delle misure alternative ; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nelle quali sono disposte misure di prevenzione;

c) Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per necessità di assumere prove indifferibili , nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato ed inoppugnabile

d) per le udienze per le quali è astrattamente possibile la trattazione in remoto, si applicano integralmente le linee guida redatte dalla Presidenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, costituenti parte integrante del presente provvedimento, che espressamente si richiamano, in quanto controfirmate da tutti i Presidenti dei Tribunali, dalle Camere Penali e Civili, dai Consigli dell'Ordine dei Tribunali del Distretto; si rappresenta comunque che la peculiarità dei processi pendenti di criminalità organizzata, con testi da sentire di presenza, appare assolutamente ostativa alla possibilità di autorizzare la trattazione da remoto, per come previsto dallo stesso protocollo, per cui saranno i




difensori, nei termini di cui appresso, a chiedere la trattazione dei procedimenti ovvero a richiedere brevi differimenti, stante la non prossima scadenza delle misure in tutti i processi allo stato pendenti;

e) i difensori di imputati detenuti che vogliano trattare i procedimenti si impegnano a comunicarlo entro il 30.4.2020, e comunque, entro 3 giorni dalla conoscenza della pendenza del procedimento;

f) in ogni caso infatti, stante il combinato disposto dei commi 5,6,e 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020, considerata la mancanza, allo stato, sul ruolo di processi con imputati detenuti con misure cautelari di prossima scadenza, fatti salvi eventuali processi in cui la misura scade alla data del 10.11.2020, valutata comunque la finalità primaria per tutelare la salute collettiva di continuare a limitare l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possano favorire il propagarsi del contagio, in una fase in cui risulta allo stato ancora in crescita il numero dei contagi, si ribadisce il contenuto dei protocolli fin qui stipulati che prevedono la trasmissione di atti e istanze per via telematica o *e.mail*, potendo poi essere inseriti successivamente gli originali dei provvedimenti, limitando del tutto gli accessi alle Cancellerie o al Tribunale al quale sarà consentito di accedere solo previa richiesta telefonica che sarà inoltrata a ciascun Magistrato competente che ne valuterà l'urgenza;il tutto fino al termine fissato dalla legge del 30.6.2020.Disposizioni più specifiche riguardano le udienze di convalida degli arresti e i giudizi direttissimi;

g) le parti si accordano nel senso di consentire per il periodo post emergenza la protrazione delle udienze, ove possibile, quantomeno fino al 31.7.2020 per consentire la trattazione prima della pausa estiva dei processi più urgenti; fino al mese di settembre 2020 sarà attuata la prioritaria trattazione delle cause in discussione, di più risalente iscrizione, limitando e comunque scansionando per fasce orarie l'accesso alle Aule delle Udienze Penali; nel corso delle udienze, che fino al 30.6.2020 si svolgeranno a porte chiuse, con le sole parti interessate presenti, si concorderanno modalità di svolgimento di



volta in volta atte a scongiurare assembramenti di persone, garantendo il rispetto per tutti delle distanze di sicurezza;

h) sono in ogni caso rimesse al Giudice procedente le determinazioni in ordine alle modalità più idonee a salvaguardare le esigenze del contraddittorio e la tutela della salute

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO DAVANTI AL GIP E DIRETTISSIME

Arrestato ristretto in carcere

h) In ossequio alla normativa, le udienze di convalida degli arresti in flagranza potranno essere svolte con video collegamento che assicuri la presenza da remoto, del P.M., del difensore e dell'arrestato, assicurando il video collegamento o con gli ordinari sistemi o con Skype e Team Business, anche previo collegamento con la stanza virtuale del giudice.


Il carcere dovrà garantire un canale riservato di collegamento, anche telefonico, tra il difensore e l'arrestato.

Gli atti dovranno essere inviati al difensore tramite Teams o, in via preventiva, previa scannerizzazione, dovendosi acquisire prova nel corso della convalida dell'avvenuta ricezione; è fatta salva, in caso di difficoltà, la possibilità di raggiungere Palazzo di Giustizia entro 2 ore.

Ove non sia possibile assicurare per difficoltà tecniche i collegamenti, si potrà procedere con le vie ordinarie; sarà il Giudice a dare ogni disposizione in tal senso sullo svolgimento delle udienze in modo da garantire la sicurezza di tutte le parti, di concerto con le parti.

Arrestato ristretto agli arresti domiciliari.

i) Le udienze di convalida degli arresti in flagranza, ove possibile, potranno essere svolte con analoghe modalità tramite Skype e Team Business, ma sarà necessario prevedere la possibilità di



un collegamento del detenuto agli arresti domiciliari che potrà essere garantito dalla stessa autorità di P.S. che ha eseguito l'arresto, che dovrà garantire anche un collegamento telefonico riservato del detenuto con il difensore e la presenza di un ufficiale di P.G.; si demanda in ogni caso per le convalide al Giudice dibattimentale ovvero al GIP che dovrà applicare la procedura ogni diversa valutazione, da concordare con le parti (Pubblico Ministero e difensore);

Udienza di convalida dell'arresto e successivo giudizio direttissimo.

1) Alle udienze di convalida dell'arresto e di contestuale celebrazione del giudizio direttissimo con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato semplice) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza nelle modalità di seguito indicate.

I giudizi che proseguono con rito ordinario, previa concessione di termine a difesa, saranno celebrati con rito ordinario soltanto ove venga applicata una misura cautelare; in tal caso il giudice darà atto della presenza dell'imputato nella postazione allestita presso la Casa Circondariale, ovvero, trattandosi di imputato agli arresti domiciliari, presso il luogo ove è intervenuta udienza di convalida, dove potrà recarsi, con scorta o senza scorta, secondo l'ordine impartito dal Giudice.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno nei termini ordinari.

Se gli uffici preposti ed i difensori sono dotati di una valida connessione in grado di garantire un efficace collegamento, l'udienza sarà tenuta secondo le modalità indicate nel Protocollo della Corte d'Appello di Caltanissetta; il giudice ed il pubblico ministero indicheranno le postazioni attraverso le quali parteciperanno all'udienza da remoto.

L'Ufficio del Pubblico Ministero di turno provvederà a formare il fascicolo digitale, con invio delle copie scannerizzate degli atti al difensore, al giudice del dibattimento al vice procuratore onorario almeno tre ore prima dell'udienza fissata; il tutto verrà caricato in formato PDF su un portale dedicato agli atti urgenti; il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni stabilite dopo che il difensore abbia ricevuto con congruo anticipo la copia degli atti.

Il giudice all'inizio dell'udienza, con decreto motivato, darà atto che si procede a distanza per ragioni di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19 e che vi è in tal senso il



consenso delle parti; dopo avere attivato il collegamento, consentirà al difensore di prendere visione degli atti attraverso lo schermo.

Nello stesso modo, il difensore potrà partecipare all'udienza da remoto o nel luogo in cui si trova l'arrestato; per questi motivi la polizia procedente darà atto nel verbale d'arresto del luogo in cui l'arrestato è custodito.

Il difensore, nel momento in cui riceverà avviso dell'avvenuto arresto, comunicherà le modalità della partecipazione da remoto; l'eventuale presenza di un interprete sarà garantita o presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero presso il Tribunale, dovendosi garantire che lo stesso sia in contatto sia con le parti che con il Giudice.

Durante lo svolgimento dell'udienza da remoto deve essere garantita la comunicazione audio/video di tutti i partecipanti, nonché la possibilità per l'arrestato di effettuare colloqui riservati con il suo difensore.

A tal fine, laddove il difensore partecipi all'udienza da luogo diverso da quello ove si trova l'arrestato, la polizia giudiziaria o la polizia penitenziaria dovrà previamente garantire la presenza di una linea telefonica riservata tra imputato e difensore .

Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti mediante la "chat" attiva nella "stanza virtuale" della video conferenza ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del giudice che procede.

Per le comunicazioni tra la PG. e la difesa, verranno indicati nel decreto di presentazione gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti di polizia giudiziaria e/o penitenziaria degli operatori che si trovano presso i luoghi ove verrà programmata la videoconferenza e presso i quali sarà presente l'arrestato.

L'udienza di regola si svolgerà da remoto, essendo prevista in aula la presenza del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del cancelliere, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sarà garantita una interlocuzione riservata tra le parti per concordare eventuali patteggiamenti della pena ex art. 444 c.p.p.

Nel corso dell'udienza deve sempre essere sufficientemente garantito il contatto audio visivo tra le parti; ove ciò non sia possibile per ragioni tecniche, le parti interessate si impegnano a



raggiungere l'aula d'udienza entro un'ora per cui le udienze di convalida dovranno sempre essere fissate con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza previsti dalla legge.

Si rinvia, per quanto fin qui non espressamente previsto, alle linee guida del Protocollo della Corte d'Appello di Caltanissetta per le udienze penali da remoto già citato.

Si rinvia ad ulteriori riunioni tra il Presidente di Sezione, i Magistrati ed il Coordinatore Gip la risoluzione di ogni ulteriore problematica, anche previa interlocuzione con la Camera Penale e il Consiglio dell'Ordine.

Anche rispetto ai giudizi per direttissima è fatta salva, in caso di difficoltà logistiche, la diversa gestione disposta dal Giudice dibattimentale, previa interlocuzione con le parti, attese le dimensioni delle Aule di udienza atte a garantire lo svolgimento in sicurezza dei procedimenti di convalida.

Altri interrogatori.




Il giudice potrà disporre con le medesime modalità di cui sopra eventuali interrogatori, in accordo con le parti, ove vi sia la possibilità tecnica in tal senso.

AREA CIVILE




a) anche per il settore civile si continuerà a disporre i rinvii con strumenti telematici, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili nella rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la personalizzazione delle consolle; anche per le udienze civili, salve le cause indifferibili ed urgenti, si dovrà valutare l'opportunità di rinviare ad oltre il 30 giugno 2020;

b) per le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020 continuerà a privilegiarsi i collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 7 lett f) art.

83 tramite applicativi DGSIA;



- c) si promuovono inoltre, come già stabilito nei precedenti provvedimenti, per le cause che non possono essere differite, forme di contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 7 lett. h) art. 83;
- d) per le finalità di cui alle lettere b) e d) si richiamano i provvedimenti già emessi e si rinvia ai protocolli già stipulati, per addivenire il più possibile a modalità condivise di gestione dell'udienza, rinviando all'interlocuzione tra il DGSIA e il CNF quale strumento che fornisce importanti indicazioni operative;
- e) anche le camere di consiglio potranno essere svolte da remoto, quale logica prosecuzione dell'udienza, anche se non immediatamente successive e precedute da scritti difensivi;
- f) di invitare i soggetti chiamati ad emettere "la dichiarazioni d'urgenza" secondo le precedenti direttive-il Presidente del Collegio per le cause collegiali e il giudice relatore per le monocratiche a valutare comunque la possibilità di un differimento; fermo restando che per tutti i procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3 lett. a) e anche quando intervenga una dichiarazione d'urgenza può essere valutata l'opportunità di un rinvio, in presenza di diritti disponibili, ove le parti lo richiedano;
- g) si rinvia, per quanto fin qui non espressamente stabilito, alla proposta di lavoro del Coordinatore Dott.ssa Veronica Vaccaro per il settore civile che, per il periodo dal 15.4.2020 al 30.6.2020 con *nota inoltrata in data 20.3.2020 prot. n° 4 Int.* allo scrivente Presidente Vicario del Tribunale e previa interlocuzione con i Magistrati del settore civile ha proposto quanto segue:
- per il periodo 15.4.2020-30.6.2020 e comunque sino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, la trattazione dei procedimenti civili con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) con udienza in videoconferenza con utilizzo del programma Microsoft Team o con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) per i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (cd. udienza cartolare), rimettendo comunque al Magistrato assegnatario del fascicolo il compito di scegliere le modalità di trattazione del procedimento, con conseguente emissione di un decreto organizzativo dell'udienza da comunicare alle parti almeno 7 giorni prima della stessa, ferma restando la




possibilità del rinvio a data successiva al 30.6.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) D.L. citato per i procedimenti ritenuti dal Magistrato e dalle parti non urgenti;

- nell'ipotesi in cui sia controversa l'urgenza del procedimento, ossia una sola parte ritenga il procedimento urgente e l'altra abbia presentato istanza di rinvio, deciderà il Magistrato titolare del procedimento;


- ogni ulteriore determinazione, secondo le norme generali, è rimessa al Magistrato titolare o al GOT assegnatario e al Presidente del Collegio, ovvero al Coordinatore dei GOT in caso di contrasti sull'applicazione dei criteri.

Infine, per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, varranno gli stessi criteri, dovendosi in questo caso in modo più stringente valutare l'urgenza di trattazione e l'opportunità di operare un differimento a data successiva al 30.6.2020, anche per la inadeguatezza dei locali ove si trovano le Aule d'Udienza, ovvero concordare l'utilizzo dell'Aula apposita.

Sia per il settore civile che per il settore penale, nel rispetto delle norme sull'emergenza sanitaria e in considerazione delle limitate risorse disponibili per fare fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, va incentivato e continuato, allo stato fino al 30.6.2020, il **deposito in via telematica** di istanze che le parti intendano presentare e dei relativi provvedimenti dei Magistrati, nonché le limitazioni di accesso già disposte.



Antonio Pappalardo



Francesco De Leo